

**Assimoco**

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

**Raiffeisen**
Servizi Assicurativi**POLIZZA
INFORTUNI
Cumulativa FIGC
- LND**

Assimoco - Società per azioni - Capitale sociale € 65.000.000,00 interamente versato - del Commercio e dell'Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979 - Sede Legale e Direzione Generale: 20090 Segrate (MI) Centro Direzionale "MILANO OLTRE"
 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, R.I. di Milano e Cod. Fisc. 03250760389 - R.E.A. 1089593 - Part.IVA 11259020151 - Palazzo Gioiò - Via Cassanese, 224 - Tel. 02/2692921 - Fax. 02/26929286

Agenzia di Assicurazione - Raiffeisen Servizi Assicurativi s.r.l. - Registro delle Imprese di Bolzano - Cod. fisc./Part. IVA 01406850212

Polizza n° 115 / 25 / 115933	Agenzia di Bolzano	Sub Agenzia (ABI/CAB) 3500 / 11600
-------------------------------------	---------------------------	---

Contraente	Comitato Regionale Trentino Alto Adige della Lega Nazionale Dilettanti - FIGC	Codice fisc./P.Iva	08272960587
Domiciliato in: CAP 38121 Prov. TN Via G. B. Trener 2/2 Comune Trento			
Sostituisce le polizze	/ / agenzia ramo numero	/ / agenzia ramo numero	ultima rata pagata
Documento emesso a Bolzano		il 18.08.2010	in n°3 originali
Effetto ore 24 del 18.08.2010	termine ore 24 del 18.08.2011	Fraz. Annuale con regolazione	scadenza 1° quietanza 18.08.2011

PRIMA RATA	0,97	0,97	0,03	1,00
PREMIO	PREMIO NETTO	IMPONIBILE	IMPOSTE	TOTALE
RATE SUCCESSIVE	0,97	0,97	0,03	1,00

PROTETTO INFORTUNI

Fanno parte integrante del presente contratto:

- la presente scheda composta da 2 pagine
- l'allegato numero 1 "Condizioni Particolari" composto da n. 7 pagine
- l'allegato numero 2 "Accordo integrativo" composto da n. 3 pagine

Tutti gli allegati di cui sopra, come anche la presente scheda, sono compilati esclusivamente sul fronte e lasciati volutamente in bianco sul retro. Pertanto qualsiasi dichiarazione riportata sul retro degli stessi è da intendersi nulla e senza effetto.

Contraente

ASSIMOCO S.p.A.
Andrea Spambieri

Beneficiari in caso di morte dell'assicurato:
 Gli eredi legittimi e/o testamentari dell'assicurato

Il Contraente dichiara inoltre di aver ricevuto e di accettare:

- le norme che regolano la presente assicurazione contenute nel Mod. D PROTETTO AD CG 02 e di aver preso atto che costituiscono parte integrante della presente polizza
- la Nota precontrattuale Mod. D NOT INF NI 01
- la Nota informativa privacy Mod. D INF CONS 196

Contraente



Assimoco

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO



Raiffeisen

Servizi Assicurativi

**POLIZZA
INFORTUNI
Cumulativa FIGC
- LND**

Assimoco - Società per azioni - Capitale sociale € 65.000.000,00 interamente versato - del Commercio e dell'Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979 - Sede Legale e Direzione Generale: 20090 Segrate (MI) Centro Direzionale "MILANO OLTRE"
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, R.I. di Milano e Cod. Fisc. 03250760389 - R.E.A. 1089593 - Part.IVA 11259020151 - Palazzo Gioiò - Via Cassanese, 224 - Tel. 02/26921 - Fax. 02/26920266

Agenzia di Assicurazione - Raiffeisen Servizi Assicurativi s.r.l. - Registro delle Imprese di Bolzano - Cod. fisc./Part. IVA 01406850212

Agli effetti dell'art. 1341 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di polizza riportate sul Mod. D PROTETTO AD CG 02:

Sezione Infortuni

- Art. 04 – Aggravamento;
- Art. 06 – Proroga dell'assicurazione e durata di assicurazione;
- Art. 09 – Recesso in caso di sinistro;
- Art. 21 – Limiti di età;
- Art. 23 – Criteri di indennizzabilità;
- Art. 25 – Liquidazione ai beneficiari in caso di morte dell'Assicurato;
- Art. 08 – Altre Assicurazioni;
- Art. 10 – Assicurazione per conto altrui;
- Art. 18 – Persone non assicurabili;
- Art. 22 – Obblighi in caso di sinistro;
- Art. 24 – Attività diversa da quella dichiarata;
- Art. 32 – Controversie – Arbitrato irritale.

Contraente

ASSIMOCO S.p.A.

Andreas Spambauer

Contratto emesso a Bolzano il 18.08.2010

Il pagamento della rata di premio dovuta alla firma e' condizione essenziale per l'efficacia del contratto.

La prima rata del premio è stata incassata il _____ alle ore _____ .

L'Esattore

**Assimoco**

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

**Raiffeisen**
Servizi Assicurativi**POLIZZA
INFORTUNI
Cumulativa FIGC
- LND**Assimoco - Società per azioni - Capitale sociale € 65.000.000 interamente versato - del Commercio e dell'Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n.195 del 18.07.1979 - Sede Legale e Direzione Generale: 20090 Segrate (MI) Centro Direzionale "MILANO OLTRE"
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, R.I. di Milano e Cod. Fisc. 03250760369 - R.E.A. 1086523 - Part.IVA 1125920151 - Palazzo Gioito - Via Cassanese, 224 - Tel. 02/26921 - Fax. 02/2692266

Agenzia di Assicurazione - Raiffeisen Servizi Assicurativi s.r.l. - Registro delle Imprese di Bolzano - Cod. fisc./Part. IVA 01406850212

ALLEGATO N. UNO A POLIZZA N. 115 25 115933

Il presente allegato fa parte integrante del contratto.

CONDIZIONI PARTICOLARI - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI**1. OGGETTO E DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE**

L'Assicurazione copre gli infortuni che l'Assicurato subisca durante le partite di calcio secondo calendario, compresi gli incontri amichevoli, relativi allenamenti e viaggi di trasferimento nonché tornei di calcio patrocinati dal Comitato Regionale F.I.G.C. e comitati provinciali autonomi di Trento e Bolzano, nonché nell'espletamento delle attività istituzionali proprie. Si precisa che il rischio in itinere non ha limitazioni di tempo e di percorso purché l'Assicurato provi che l'infortunio rientra nelle funzioni descritte in precedenza. Per gli assicurati di tipo C) si precisa che la garanzia si estende anche ai trasferimenti e viaggi necessari nell'espletamento dell'incarico, senza limitazioni di tempo e percorso. Nei limiti sopraindicati, la garanzia è estesa ai casi di:

- Menisco, sforzi muscolari, fulmine;
- I colpi di sole, di calore, assideramento e congelamento;
- Guida di autoveicoli, moto, pulmini etc. ad uso di qualsiasi mezzo di locomozione.

Estensione di garanzia

La garanzia si intende estesa alle fratture nonché alle lesioni muscolari, articolari, tendinee, legamentose, ed in generale a qualsiasi lesione corporale derivante dall'attività oggetto dell'assicurazione.

1.1 RISCHI ESCLUSI

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati:

- a) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- b) dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili, compresi deltaplani, ultraleggeri, parapendio, salvo quanto disposto dall'art. 1.2 "Rischio volo" delle presenti "Norme che regolano il contratto";
- c) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti od allucinogeni;
- d) da operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio;
- e) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- f) da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopici radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc...).

1.2 RISCHIO VOLO

Nei limiti indicati nell'art. 1. "Oggetto e delimitazione dell'assicurazione", ed a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1.1 "Rischi esclusi", l'assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca, in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di trasporto pubblico passeggeri su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti, esclusi i viaggi effettuati:

- su aeromobili di Società/Aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri;
- su aeromobili di aeroclubs
- su apparecchi per il volo da diporto o sportivo.

La copertura inizia nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e cessa al momento in cui ne è disceso.

1.3 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

La Compagnia corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio. In caso di perdita anatomica e/o funzionale di un organo o di un arto già menomato, le percentuali di cui all'art. 1.5 "Invalidità permanente" sono diminuite tenendo conto del grado di inabilità preesistente.

1.4 MORTE

Se l'infortunio ha come conseguenza la morte, la Compagnia corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali. L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Compagnia corrisponde ai

**Assimoco**

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

**Raiffeisen**
Servizi Assicurativi**POLIZZA
INFORTUNI
Cumulativa FIGC
- LND**Assimoco - Società per azioni - Capitale sociale € 65.000.000,00 interamente versato - del Commercio e dell'Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979 - Sede Legale e Direzione Generale: 20090 Segrate (MI) Centro Direzionale "MILANO OLTRE"
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, R.I. di Milano e Cod. Fisc. 03297650989 - R.E.A. 1089593 - Part.IVA 11259020151 - Palazzo Gioito - Via Cassanese, 224 - Tel. 02/26921 - Fax. 02/26920286

Agenzia di Assicurazione - Raiffeisen Servizi Assicurativi s.r.l. - Registro delle Imprese di Bolzano - Cod. fisc./Part. IVA 01406850212

beneficiari soltanto la differenza tra l'indennizzo per morte – se superiore – e quello già pagato per invalidità permanente.

1.5 INVALIDITÀ PERMANENTE

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica entro due anni dal giorno dell'infornio.

- A) Se l'infornio ha come conseguenza l'invalidità permanente definitiva totale, la Compagnia corrisponde la somma assicurata.
- B) Se l'infornio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori delle menomazioni elencati nella tabella 1.
Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.
- C) Se l'infornio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti nella tabella 1, si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati: nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate nella tabella 1: le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta; nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso: nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati nella tabella 1 e ai criteri sopra riportati, la stessa viene determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopraindicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
- D) La perdita anatomica e funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati nella tabella 1 e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi.

Tabella 1: percentuali per le valutazioni del grado di invalidità permanente		
	Destro	Sinistro
Perdita, anatomica o funzionale, di:		
- un arto superiore	70%	60%
- una mano o un avambraccio	60%	50%
- un pollice	18%	16%
- un indice	14%	12%
- un medio	8%	6%
- un anulare	8%	6%
- un mignolo	12%	10%
- una falange ungueale del pollice	9%	8%
- una falange di altro dito della mano	1/3 del valore del dito	
Anchilosi		
-di una falange di altro dito della mano	1/3 del valore del dito	
- della scapola omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola	25%	20%
- del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera	20%	15%
- del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera	10%	8%
Paralisi completa:		
- del nervo radiale	35%	30%
- del nervo ulnare	20%	17%
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:		
- al di sopra della metà della coscia		70%
- al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio		60%
- al di sotto del ginocchio ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%	
Perdita anatomica o funzionale di:		
- un piede		40%

**Assimoco**

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

**Raiffeisen**
Servizi Assicurativi**POLIZZA
INFORTUNI
Cumulativa FIGC
- LND**Assimoco - Società per azioni - Capitale sociale € 65.000.000 interamente versato - del Commercio e dell'Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979 - Sede Legale e Direzione Generale: 20090 Segrate (MI) Centro Direzionale "MILANO OLTRE"
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, R.I. di Milano e Cod. Fisc. 03250760369 - R.E.A. 1089563 - Part.IVA 11259020151 - Palazzo Gioiò - Via Cassanese, 224 - Tel. 02/269621 - Fax. 02/26920266

Agenzia di Assicurazione - Raiffeisen Servizi Assicurativi s.r.l. - Registro delle Imprese di Bolzano - Cod. fisc./Part. IVA 01406850212

- ambedue i piedi		100%
- un alluce	5%	
- un dito del piede diverso dal alluce		1%
- falange ungueale dell'alluce		2,5%
Anchilosi:		
- dell'anca in posizione favorevole		35%
- del ginocchio in estensione		25%
- della tibio-tarsica ad angolo retto		10%
- della tibio tarsica con anchilosi della sotto astragalica		15%
Paralisi completa del nervo		
- sciatico poplitea esterno		15%
Esiti di frattura scomposta di una costa		
		1%
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:		
- una vertebra cervicale		12%
- una vertebra dorsale		5%
- 12° dorsale		10%
- una vertebra lombare		10%
Postumi di trauma discorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo		
		2%
Esiti di frattura del sacro		
		3%
Esiti di frattura del coccige con callo deforme		
		5%
Perdita totale, anatomica o funzionale di:		
- un occhio		25%
- ambedue gli occhi		100%
Sordità completa di:		
- un orecchio		10%
- ambedue gli orecchi		40%
Stenosi nasale assoluta:		
- monolaterale		4%
- bilaterale		10%
Perdita anatomica di:		
- un rene		15%
- della milza		8%

1.6 FRANCHIGIA PER INVALIDITA' PERMANENTE

Sempreché detta garanzia sia espressamente prevista dal contratto si conviene fra le Parti che:

1. se il grado di invalidità permanente accertato fosse pari o inferiore al 5 % del totale l'indennizzo non è dovuto;
2. se il grado di invalidità permanente fosse superiore al 5 % del totale l'indennizzo è dovuto solo per la parte eccedente.

1.7 RIMBORSO SPESE PER INFORTUNIO

La Società rimborsa all'assicurato le spese mediche, chirurgiche, diagnostiche, farmaceutiche e di degenza sostenute durante il periodo massimo di un anno e che siano strettamente necessarie per la guarigione di un infortunio risarcibile a termini di polizza. La garanzia comprende le spese di protesi o di altro materiale ordinato dal medico, necessario alla guarigione, nonché le spese indispensabili per il trasporto dell'assicurato infortunato; sono invece escluse le cure termali. Se l'Assicurato beneficia dell'Assistenza Sociale, la Compagnia risarcirà soltanto le spese documentate sostenute in proprio dall'Assicurato. Il rimborso delle spese mediche ospedaliere, nei termini fissati in polizza, viene effettuato a guarigione avvenuta su presentazione delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate e di tutta la documentazione atta a provare le cure cui l'assicurato è stato sottoposto. Sono inoltre comprese le spese da lui sostenute, sempre nel limite del massimale previsto, a seguito di infortunio risarcibile a termini di polizza, per:

- Onorari dei medici;
- Trasporto in ambulanza;
- Cure fisioterapiche;
- Cure dentarie(compreso protesi) col massimo di € 1.000,00 per dente;
- Spese di eventuali tickets che gli infortunati dovessero pagare

**Assimoco**

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

**Raiffeisen**
Servizi Assicurativi**POLIZZA
INFORTUNI
Cumulativa FIGC
- LND**

Assimoco - Società per azioni - Capitale sociale € 65.000.000,00 interamente versato - del Commercio e dell'Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979 - Sede Legale e Direzione Generale: 20090 Segrate (MI) Centro Direzionale "MILANO OLTRE"
 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, R.I. di Milano e Cod. Fisc. 03250760369 - R.E.A. 1089523 - Part.IVA 11259020151 - Palazzo Gioiò - Via Cassanese, 224 - Tel. 02/26921 - Fax. 02/26920266

Agenzia di Assicurazione - Raiffeisen Servizi Assicurativi s.r.l. - Registro delle Imprese di Bolzano - Cod. fisc./Part. IVA 01406850212

Sono esclusi eventuali costi per certificazioni.

Si prende atto che, per gli assicurati di tipo A, B, C e D, esiste polizza nazionale presso INA ASSITALIA.

Ciò premesso, l'indennizzo delle spese mediche viene regolato come segue:

1. Infortuni coperti dalla polizza INA ASSITALIA: per questi sinistri la presente polizza copre, entro i limiti previsti dalla polizza stessa, l'importo delle spese mediche sostenute dall'assicurato che non viene rimborsato dalla polizza INA ASSITALIA per la presenza di franchigie, di scoperti, di un massimale inferiore rispetto alla spesa sostenuta dall'assicurato e/o comunque di altre scoperture previste dalle predette polizze. Tale integrazione sarà corrisposta con una franchigia per ogni sinistro pari a € 75,00
2. Infortuni non coperti dalla polizza INA ASSITALIA: per questi sinistri la presente assicurazione copre l'intera spesa sostenuta dall'assicurato, nei limiti del massimale assicurato, con franchigia di € 75,00. Qualora l'assicurato beneficiario e/o la società calcistica non presenti denuncia alla Compagnia INA ASSITALIA ovvero la stessa non venga ritenuta valida dalla predetta Compagnia, previa presentazione di idonea documentazione medica in originale, la società Assimoco sarà comunque solo esposta per le somme di cui al punto 1 per l'indennizzo differenziale delle spese mediche garantite da INA ASSITALIA.

Pertanto la copertura di detta polizza opera, per tutte le categorie assicurate (tipo A; B, C e D) e limitatamente alle garanzie già prestate da INA ASSITALIA, a secondo rischio; per le garanzie che non sono già prestate da INA ASSITALIA, la presente polizza opera a primo rischio.

Per le garanzie prestate dalla Compagnia INA ASSITALIA non attivate con regolare denuncia, la presente polizza opera comunque a secondo rischio.

1.8 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

La compagnia rinuncia a favore dell'assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C verso i terzi responsabili dell'infortunio.

1.9 DENUNCIA DI INFORTUNIO E OBBLIGHI RELATIVI

In caso di sinistro l'Assicurato o la Società calcistica deve dare comunicazione al Comitato Regionale F.I.G.C. entro 30 (trenta) giorni dall'infortunio mediante denuncia scritta ai sensi dell'art. 1913 del C.C.. Sono da ritenersi valide anche le denunce di sinistro, l'atto di liquidazione e la liquidazione dei danni avvenute per via elettronica. Sarà poi cura del Comitato trasmettere tale denuncia all'ufficio Sinistri della Compagnia Assicuratrice (in caso di entro 3 giorni dal ricevimento della stessa). La denuncia dovrà essere effettuata per il tramite dell'apposito formulario, disponibile presso la sede del Comitato Regionale F.I.G.C. e scaricabile dal sito del comitato stesso, secondo le modalità esposte nella promemoria a disposizione degli Assicurati. Alla denuncia dovrà essere allegato il primo certificato redatto da un medico curante al quale si è rivolto l'Assicurato e da eventuali successivi certificati medici. La liquidazione del sinistro sofferto sarà effettuato mediante versamento bancario sul conto corrente che l'Assicurato indicherà sul formulario di denuncia sinistro.

1.10 Controversie – Arbitrato irrituale

L'indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono. Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata dell'inabilità temporanea, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 1.3 "Criteri di indennizzabilità" delle "Norme che regolano il contratto", possono essere demandate ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo; il Collegio Medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene domandata al Presidente del consiglio dell'Ordine dei Medici competente per territorio ove deve riunirsi il Collegio Medico. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel quale caso il Collegio può intanto concedere un anticipo a titolo provvisorio sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione.

**Assimoco**

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

**Raiffeisen**
Servizi Assicurativi**POLIZZA
INFORTUNI
Cumulativa FIGC
- LND**

Assimoco - Società per azioni - Capitale sociale € 65.000.000,00 interamente versato - del Commercio e dell'Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979 - Sede Legale e Direzione Generale: 20090 Segrate (MI) Centro Direzionale "MILANO OLTRE"
 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, R.I. di Milano e Cod. Fisc. 03250760369 - R.E.A. 1089593 - Part.IVA 11259020151 - Palazzo Gioiò - Via Cassanese, 224 - Tel. 02/26921 - Fax. 02/26920266

Agenzia di Assicurazione - Raiffeisen Servizi Assicurativi s.r.l. - Registro delle Imprese di Bolzano - Cod. fisc./Part. IVA 01406850212

1.11 ELENCO ASSICURATI

-**ASSICURATI DI TIPO A** : tutti i calciatori denunciati nominativamente dalle singole Società tramite distinta allegata alla presente Convenzione. Adesione facoltativa.

-**ASSICURATI DI TIPO B** : tutti i tecnici e accompagnatori ufficiali denunciati nominativamente dalle singole Società tramite distinta allegata alla scheda di adesione. Adesione facoltativa.

-**ASSICURATI DI TIPO C** : tutte le persone funzionari denunciati nominativamente e risultanti dall'appendice apposita che verrà annessa. Adesione facoltativa.

-**ASSICURATI DI TIPO D**: tutti i calciatori tesserati oltre i 14 anni purché inseriti nei tabulati F.I.G.C e purché la Società a cui fa capo il calciatore abbia aderito alla presente polizza, con obbligo della società aderente di assicurare la totalità dei propri tesserati oltre i 14 anni.

Ai sensi della polizza le persone assicurate vengono chiamate "Assicurati" e le singole Società di gioco "Società".

1.12 DETERMINAZIONE DEI PREMI e DELLE PRESTAZIONI

Tutti i premi indicati s'intendono comprensivi d'imposta e si intendono per persona.

ASSICURAZIONE TIPO A (facoltativa)

Calciatori di età tra i 5 ed i 14 anni e - limitatamente ai tesserati S.G.S. - calciatori fino a 16 anni (salvo deroghe che devono risultare dalla distinta dei nomi) con adesione facoltativa e denunciati nominativamente:

Somme Assicurate

- caso morte € 7.750,00
- caso invalidità permanente € 7.750,00

(con franchigia fissa ed assoluta per i primi 5 punti) fino a

- Rimborso spese mediche € 10.000,00

(franchigia € 52,00 per infortunio e max. € 1.000 per dente)

PREMIO ANNUO PRO CAPITE: Euro 8,00

ASSICURAZIONE TIPO B (facoltativa)

Tutti i tecnici ed accompagnatori ufficiali con adesione facoltativa e denunciati nominativamente:

Somme Assicurate

- caso morte € 15.500,00
- caso invalidità permanente € 15.500,00

(con franchigia fissa ed assoluta per i primi 5 punti) fino a

- Rimborso spese mediche € 10.000,00

(franchigia € 52,00 e max € 1.000 per dente)

PREMIO ANNUO PRO CAPITE: Euro 13,00

**Assimoco**

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

**Raiffeisen**
Servizi Assicurativi**POLIZZA
INFORTUNI
Cumulativa FIGC
- LND**Assimoco - Società per azioni - Capitale sociale € 65.000.000,00 interamente versato - del Commercio e dell'Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979 - Sede Legale e Direzione Generale: 20090 Segrate (MI) Centro Direzionale "MILANO OLTRE"
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, R.I. di Milano e Cod. Fisc. 03250760369 - R.E.A. 1089593 - Part.IVA 11259020151 - Palazzo Gioiò - Via Cassanese, 224 - Tel. 02/269621 - Fax. 02/26929266

Agenzia di Assicurazione - Raiffeisen Servizi Assicurativi s.r.l. - Registro delle Imprese di Bolzano - Cod. fisc./Part. IVA 01406850212

ASSICURAZIONE TIPO C (facoltativa)

Tutte le persone/funzionari con adesione facoltativa e denunciate nominativamente:

Somme assicurate:

- caso morte	€ 155.000,00
- caso invalidità permanente	
(con franchigia fissa ed assoluta per i primi 5 punti) fino a	€ 259.000,00
- Rimborso spese mediche	
(franchigia € 52,00 e max € 1.000 per dente)	€ 10.000,00

PREMIO ANNUO PRO CAPITE: Euro 66,00**ASSICURAZIONE TIPO D**

Tutti i calciatori tesserati oltre i 14 anni – (tesseramento pluriennale) Adesione facoltativa per le singole Società ma con l'obbligo, in caso di adesione, di assicurare la totalità dei propri tesserati aventi oltre 14 anni.

Somme Assicurate

- caso morte	€ *****
- caso invalidità permanente	
(con franchigia fissa ed assoluta per i primi 5 punti) fino a	€ *****
- Rimborso spese mediche	
(franchigia vedesi art. 1.7 "rimborso spese per infortunio)	€ 10.000,00

PREMIO ANNUO PRO CAPITE: Euro 18,00**1.13 PRECISAZIONI E REGOLAZIONI PREMI****-ASSICURAZIONE TIPO A + B + C - ADESIONE SUCCESSIVA**

Premesso che i premi indicati nella presente polizza convenzione si riferiscono all'intera stagione, si precisa che non è prevista una riduzione di premi per adesioni successive. E' comunque previsto che le singole Società possano -usando sempre le schede di adesione - includere Assicurati durante tutta la stagione calcistica.

-ASSICURAZIONE TIPO A + B + C - ELENCO PERSONE ASSICURATE ALLEGATO ALLA SCHEDA DI ADESIONE

Allegato alla scheda di adesione il Contraente dovrà trasmettere al Comitato Regionale Trentino Alto Adige della Lega Nazionale Dilettanti FIGC, entro le ore 24 del giorno di effettuazione del bonifico di pagamento (vedi seguente paragrafo "copertura") un elenco delle persone da assicurare, il formulario per l'adesione debitamente sottoscritto e copia della relativa distinta di versamento del premio dovuto. Da questo elenco dovranno risultare tutti i dati anagrafici (nome, cognome e data di nascita) e la Società. Il Comitato Regionale si impegna a trasmettere – entro 5 (cinque) giorni lavorativi la necessaria documentazione (lista, formulario e copia del versamento), nonché a versare l'importo dovuto all'Agenzia a cui è appoggiato il contratto.

-ASSICURAZIONE TIPO A + B + C - DISCORDANZA

Premesso che il Contraente deve trasmettere assieme alla scheda di adesione un elenco dei dati anagrafici, in caso di discordanza fra detto elenco ed il conteggio sulla scheda di adesione si conviene che farà fede l'elenco. Il Contraente si obbliga sin d'ora a corrispondere eventuali differenze a favore dell'Assicuratore.

**Assimoco**

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

**Raiffeisen**
Servizi Assicurativi**POLIZZA
INFORTUNI
Cumulativa FIGC
- LND**Assimoco - Società per azioni - Capitale sociale € 65.000.000,00 interamente versato - del Commercio e dell'Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979 - Sede Legale e Direzione Generale: 20090 Segrate (MI) Centro Direzionale "MILANO OLTRE"
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, R.I. di Milano e Cod. Fisc. 03250760369 - R.E.A. 1086563 - Part.IVA 11259020151 - Palazzo Gioito - Via Cassanese, 224 - Tel. 02/26921 - Fax. 02/26920266Agenzia di Assicurazione - Raiffeisen Servizi Assicurativi s.r.l. - Registro delle Imprese di Bolzano - Cod. fisc./Part. IVA 01406850212**-ASSICURAZIONE TIPO A + B + C - COPERTURA**

La copertura decorre dalle ore 24 del giorno dell'ordine di bonifico sul conto corrente intestato a:

F.I.G.C. - L.N.D. Comitato Regionale Trentino Alto Adige
c/c bancario n. 98471 acceso presso la Cassa Centrale Banca - Trento - Via Segantini
IBAN IT32G0359901800000000098471.

1.14 ASSICURAZIONE TIPO D - PAGAMENTO E REGOLAZIONE PREMIO

Viene premesso che il premio lordo pro capite è stato pattuito in € 18,00 - per ciascun tesserato come da tabulato ufficiale del Comitato Regionale Trentino Alto Adige e da tabulato delle Società che hanno aderito alla presente assicurazione.

1.15 ESONERO DICHIARAZIONI E AUTORIZZAZIONI ALLA RICHIESTA DI DATI PERSONALI

-considerando il tipo di copertura la Compagnia rinuncia alla dichiarazione di eventuali altre polizze infortuni esistenti nonché alla comunicazione di eventuali minorazioni fisiche;
-il Comitato Regionale autorizza la Compagnia a compiere accertamenti e a richiedere alle singole Società ed agli Assicurati eventuali dati personali.

1.16 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

A parziale deroga di quanto disposto dalle Condizioni generali e dal C.C. si concorda di prolungare il termine per il pagamento del premio o la prima rata di premio di 15 (quindici) giorni, fermo restando l'effetto della copertura dalle ore 00 del giorno indicato in polizza; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Per tutto quanto non espressamente disposto dalle condizioni particolari del presente contratto, valgono le Condizioni Generali di Assicurazione di cui al Mod. D PROTETTO AD CG 02 e - in difetto - le norme di legge.

Luogo e data

IL CONTRAENTE

ASSIMOCO S.p.A.